



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858264-Fax- 36858211-0623326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

Roma, 7 dicembre 2011

## IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP;
- VISTO** il reclamo presentato dalla Società Arezzo Street Hockey avverso la regolarità della partita di serie A1 di Hockey in Line Cittadella-Arezzo del 26/11/2011, corredato della regolare tassa di reclamo;
- CONSIDERATO** che alla partita ha preso parte un giocatore della Società A.S.D. Cittadella HP non presente sul modello H2 la cui posizione irregolare è stata accertata solo dopo una sua marcatura al minuto 21:06 del 1° tempo, allorquando gli Ufficiali di Gara cercavano il suo nominativo negli elenchi di gara per attribuirgli la segnatura del punto;
- RILEVATO** che tale punto è stato annullato ed il giocatore non autorizzato è stato allontanato dalla pista e che solo successivamente gli Ufficiali di Gara hanno potuto accertare che il suddetto giocatore risulta regolarmente tesserato per l'A.S.D. Cittadella HP;
- ATTESO** che la legittimità della partecipazione alla gara di Campionato è perfezionata con la presenza sul modello H2 dei nominativi e non con il semplice tesseramento presso la F.I.H.P. e che, anche volendo riconoscere la buona fede di Società ed Atleta, il giocatore ha comunque partecipato attivamente per quasi tutto il primo tempo alle fasi di gioco della sua squadra senza esserne legittimato;

## DELIBERA

-Di accogliere il reclamo presentato dalla Società Arezzo Street Hockey e per l'effetto di assegnare la partita persa alla Società A.S.D. Cittadella HP con il punteggio di 0 a 5;

-Di restituire la tassa reclamo alla Società Arezzo Street Hockey.

F.to

Il Giudice Unico Nazionale  
Hockey in line  
Dott. Marcello Bicini

